



Residenza Universitaria don Bosco

Allegato al Regolamento per la rete WI-FI

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso e di uso della rete informatica e telematica della residenza Universitaria.
2. La Residenza Universitaria Don Bosco promuove l'utilizzo della rete dell'Ente medesimo quale strumento utile a perseguire le proprie finalità istituzionali.
3. La rete in iperfibra collega le diverse zone della RU (camere, uffici ...) è interconnessa tramite un ISP (fornitore di servizi internet) alla rete internet. L'uso delle risorse e dei servizi di internet è subordinato al rispetto da parte degli utenti delle presenti norme e della disciplina in materia prevista dalla legge vigente.
4. Consapevoli della potenzialità offerte dagli strumenti informatici e telematici, gli utenti si impegnano a non commettere abusi aderendo ad un principio di autodisciplina.

Art. 2 - Soggetti che possono avere accesso alla rete d'Ateneo.

1. Hanno diritto di accedere alla Rete della RU Don Bosco di Perugia gli studenti e i dipendenti della RU, in osservanza del presente regolamento.
2. L'Utente solleva la RU Don Bosco da ogni e qualsiasi responsabilità per le eventuali attività dallo stesso svolte in rete in modo difforme da quanto previsto al successivo art. 5 sulle "attività vietate" dal presente regolamento.

Art. 3 - Modalità di accesso alla rete.

1. Chi vuole ottenere accesso alla rete della RU Don Bosco deve inoltrare domanda alla Direzione tramite apposito modulo.
2. L'utente ottiene l'accesso dopo essersi impegnato ad osservare il presente regolamento e le altre norme disciplinanti le attività e i servizi che si svolgono via rete ed essersi impegnato a non commettere abusi e a non violare i diritti degli altri utenti e dei terzi.
3. L'utente che ottiene l'accesso alla rete si assume la totale responsabilità delle attività svolte tramite la rete e delle opinioni da lui espresse attraverso l'utilizzo della rete.
5. Qualsiasi accesso alla rete viene associato ad un persona fisica cui imputare le attività svolte.

Art. 4 Monitoraggio e controllo

La direzione e gli operatori su cui si appoggia l'Ente per garantire la funzionalità della rete.

1. Esercitano una attività di monitoraggio e controllo solo ed esclusivamente di tipo quantitativo sul corretto ed ottimale funzionamento delle risorse di rete, senza analizzare i contenuti della navigazione in rete dell'utente.
2. In caso di anomalie, intervengono avvisando tempestivamente l'utente responsabile richiedendo la pronta cessazione delle cause ed il ripristino del buon funzionamento.
3. Provvedono ad escludere e/o limitare l'utilizzo delle risorse di rete, in caso del persistere delle anomalie ed in caso di attività e/o condizioni che compromettono il funzionamento della rete stessa, fino alla cessazione delle cause.
4. Collaborano al ripristino del corretto funzionamento della rete.

Art. 5 - Attività vietate.

1. È vietato usare la rete:
 - a) In modo difforme da quanto previsto nel presente regolamento;
 - c) In modo difforme da quanto previsto dalle leggi penali, civili e amministrative in materia di disciplina delle attività e dei servizi svolti sulla rete.

- d) Per scopi incompatibili con le finalità e con l'attività istituzionale della RU Don Bosco così come stabilito nello Statuto;
 - e) Per conseguire l'accesso non autorizzato a risorse di rete interne od esterne alla RU Don Bosco;
 - f) Per commettere attività che violino la riservatezza di altri utenti o di terzi;
 - g) Per attività che influenzino negativamente la regolare operatività della rete o ne restringano l'utilizzabilità e le prestazioni per gli altri utenti;
 - h) Per attività che distruggano risorse (persone, capacità, elaboratori);
 - i) Per attività che provochino trasferimenti non autorizzati di informazioni;
- È inoltre vietato usare l'anonimato o servirsi di risorse che consentono di restare anonimi.

Nel caso in cui il comportamento scorretto degli utenti dovesse comportare il coinvolgimento anche indiretto dell'Ente in eventuali controversie, la RU don Bosco si riserva il diritto di agire in tutte le componenti, Sedi per il risarcimento degli eventuali danni patrimoniali e di immagine.

si intende sottoscrivere all'atto dell'iscrizione